



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

**DELIBERA N. 1031 DEL 11 ottobre 2017**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla Temrex S.r.l. – Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) d.lgs. 50/2016 per la fornitura e posa in opera di scaffalature compattabili nella sede dell'Archivio di Stato di Lucca "Ex Macelli", mediante MEPA - RDO 1374428. Importo a base di gara euro: 98.000,00. S.A.: MIBACT Segretariato Regionale per la Toscana - Biblioteca Universitaria di Pisa.

**PREC 129/16/S**

### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza di parere prot. n. 174661 del 24.11.2016 presentata dalla Temrex S.r.l. relativamente alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) d.lgs. 50/2016 per la fornitura e posa in opera di scaffalature compattabili nella sede dell'Archivio di Stato di Lucca "Ex Macelli";

VISTO il profilo di doglianza sollevato da parte istante in merito al presunto non corretto utilizzo da parte della stazione appaltante del criterio di aggiudicazione prescelto, quale quello del minor prezzo, avendo aggiudicato alla ditta concorrente che ha presentato il prezzo più basso in assoluto e non in funzione dei quantitativi offerti (metri di scaffalatura offerti);

VISTO l'avvio dell'istruttoria con nota del 9.1.2017;

VISTE le controdeduzioni formulate dalla stazione appaltante con le quali, operata una breve illustrazione sulle circostanze che hanno condotto con urgenza a provvedere al trasferimento temporaneo del patrimonio librario presso la sede dell'Archivio di Stato di Lucca, ribadisce la correttezza della procedura eseguita argomentando di aver aggiudicato all'impresa che risulta aver offerto il minor prezzo a corpo sulla base di un progetto valutato conforme alle prescrizioni del capitolato speciale, con conseguente avvenuta stipula del relativo contratto in data 17.11.2016. Precisa, infatti, che nella RDO è stata richiesta la formulazione del prezzo più basso rispetto al prezzo complessivo a corpo posto a base di gara, come riportata nel capitolato tecnico, in ordine alle dimensioni dell'impianto, l'indicazione di una capacità presunta di archiviazione (pari a ml 4790). La Biblioteca Universitario di Pisa evidenzia altresì che tale presunzione fosse condizionata sia dalla verifica delle condizioni fisiche dei luoghi da parte dei concorrenti mediante sopralluogo, sia dalle caratteristiche costruttive del prodotto che avrebbero potuto essere differenti l'una dall'altra a seconda della componentistica di fabbricazione utilizzata;

VISTE le ulteriori precisazioni avanzate dall'impresa istante con le quali sostiene che il progetto presentato dalla ditta risultata aggiudicataria non sia rispondente a quanto previsto nel capitolato tecnico in relazione allo spessore dei ripiani e alla luce netta tra ripiano e ripiano;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, d.lgs. 50/2016;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

CONSIDERATO, in generale, che l'art. 95, comma 4, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che: « *Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo*». Al successivo comma 5, è precisato che: « *Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta* »;

RITENUTO che nel criterio di aggiudicazione del minor prezzo, viene valutata la sola convenienza economica, senza alcuna valutazione di fattori qualitativi, e lo stesso criterio viene utilizzato in particolare, quando le caratteristiche delle prestazioni da eseguire siano già definite dalla stazione appaltante nel capitolato in cui sono previste tutte le caratteristiche e condizioni della prestazione e il concorrente deve solo offrire un prezzo (cfr. TAR Lazio, Sez. Seconda-ter, sentenza del 14.7.2017, n. 9249);

RILEVATO che, come emerge dagli atti di gara (bando e capitolato tecnico), la stazione appaltante ha fornito indicazioni in ordine alle caratteristiche generali, meccaniche nonché dei materiali della fornitura richiesta, la descrizione dell'impianto nel suo complesso e le relative dimensioni, con indicazione di una capacità di archiviazione presunta dello stesso, pari a metri lineari 4790;

CONSIDERATO che, secondo il criterio di aggiudicazione prescelto, l'offerta economica deve intendersi a corpo, così come specificato nel capitolato speciale laddove viene indicato che il prezzo a corpo proposto per gli impianti è pari a euro 98.000,00 oltre IVA di cui oneri per la sicurezza in fase di installazione non soggetti a ribasso (€ 2.000,00),

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che, l'operato della stazione appaltante appare conforme.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio

In data 23 ottobre 2017

Il segretario Maria Esposito